

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 18 del 28 marzo 2013

Riunione del 20 marzo 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro (Relatore)

CAF/16/2013 – Appello della Viva Villa Volley A.S.D. avverso la decisione del G.U.R. Emilia Romagna, C.U. n. 21 del 28/02/2013 (gara CF/B n. 917 Progresso SACE – Pol. Villa d’Oro del 23/02/2013).

la CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udito il Presidente della società appellante all’udienza di discussione

PREMESSO CHE

Con la decisione impugnata il primo Giudice ha stabilito che la partita in epigrafe venga disputata entro 15 giorni dalla data originaria, previo accordo tra le due società; il tutto sul presupposto che il C.R. Emilia Romagna, con comunicazione diramata alle ore 16.35 circa del 23/02/2013, per motivi di sicurezza (situazione meteo sulla zona del bolognese) aveva ordinato la sospensione di tutte le gare dei Campionati regionali da disputarsi dopo le ore 18.00 dello stesso giorno.

In base alla ricostruzione del GUR:

- la partita CF/B n. 917 era in calendario per le ore 19.00 a Castel Maggiore, rientrando quindi tra quelle sospese;
- la lettura del comunicato da parte dei partecipanti liberava gli stessi dall’obbligo di attivarsi fattivamente al fine di disputare le gare, inducendo gli stessi a non muoversi dal proprio domicilio o a farvi rientro al più presto per non incorrere in situazioni di pericolo;
- in presenza di un comunicato ufficiale come quello diramato dal CRER, solo un eventuale esplicito accordo fra le società interessate avrebbe potuto eventualmente derogare a una disposizione siffatta.

Col ricorso in appello Viva Villa Volley A.S.D. (che si era presentata sul posto in formazione completa, allo scopo di disputare l'incontro) chiede invece, in riforma del provvedimento impugnato, l'assegnazione a proprio favore della vittoria a tavolino ex art. 13 punto 1 del Regolamento Gare lamentando come la mancata disputa della gara debba ascrivere alla presentazione da parte della squadra di casa di sole cinque atlete.

L'appello, per quanto in appresso, è fondato.

Appare innanzitutto condivisibile il rilievo del sodalizio appellante in merito all'inequivoca volontà manifestata dal CRER di ordinare la sospensione delle sole gare partitamente elencate nella comunicazione delle ore 16.35 circa del 23/02/2013 e non già di tutte le gare con inizio dopo le ore 18.00 non ricomprese in detto elenco.

In caso contrario, del resto, non sarebbe dato comprendere per quale ragione il Comitato Regionale avrebbe dovuto diramare un elenco dettagliato degli incontri da sospendere.

Determinante in tal senso è la lettura del rapporto del primo arbitro e del relativo allegato, ove si riferisce del regolare avvio delle procedure di riconoscimento prima della gara di concerto, fra gli altri, con il Vice Commissario Regionale FIPAV, Sig. Nicola Savino.

E' indubbia inoltre, come attestato dal referto di gara sottoscritto dai capitani ed allenatori di entrambi i sodalizi, la mancanza del numero minimo di atlete della Progresso SACE, società ospitante, quale ragione per la mancata disputa della gara.

In base all'art. 23 n. 1 del Regolamento Gare la squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, va considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Regolamento stesso.

P.Q.M.

- Accoglie l'appello, e in riforma della decisione impugnata, sancisce la perdita della gara CF/B n. 917 a carico del sodalizio Progresso SACE con il punteggio di tre set a zero (0-25, 0-25 e 0-25), la conseguente penalizzazione di tre punti in classifica, la sanzione pecuniaria di €. 270,00= - pari a tre volte il contributo gara, giusta circolare di indizione dei campionati di serie C e D 2012 -2013 -, e visto il mancato preavviso, dispone incamerarsi la cauzione in ragione della metà.
- Manda alla Segreteria di trasmettere gli atti al G.U.R. Emilia Romagna affinché apporti le necessarie modifiche alla classifica.
- Dispone restituirsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 28.03.2013